



COMUNE DI ORBETELLO

PROVINCIA DI GROSSETO

Piazza del Popolo, 1 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111

C.F.: 82001470531

Contributo alla procedura di VIA integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Magliano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), di potenza complessiva pari a 72,8 MW, sito in Magliano in Toscana e Orbetello. [ID: 12562]

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

Piano Operativo comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Regolamento FER approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006

ASPETTI PROGRAMMATICI:

Conteso Territoriale definito dal Piano Strutturale

L'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione delle tre pale eoliche, delle tredici totali, è quello definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 1 – Talamone e Fonteblanda che comprende i terreni a nord del Fiume Osa fino al confine comunale. Le Unità Territoriali Organiche elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati.

L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti, frutteti, seminativi arborati, nonché dal nucleo rurale in loc. Tre Cerri e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 10/12/1962 G.U. 3 del 1963 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 *(MOTIVAZIONE [...] le zone predette hanno notevole interesse pubblico in quanto, essendo adiacenti ai monti dell'Uccellina si presentano come elemento inseparabile di unità e di collegamento naturale tra questa e la costa, il cui profilo forma un ampio golfo di grande bellezza panoramica*



che può essere ammirata e goduta tanto dalla strada statale Aurelia quanto dalla ferrovia Roma-Pisa a condizione che la visuale non venga pregiudicata da costruzioni che si interpongono fra i predetti punti di vista pubblici e i monti dell'Uccellina col promontorio di Talamone) e il D.M. 07/12/1973 G.U. 39 del 1974_1 nel comune di Magliano (MOTIVAZIONE [...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico oltre che per la tipica vegetazione maremmana, anche per il caratteristico, notevole abitato di Magliano, che rimane uno dei punti focali del quadro ambientale, costituendo al tempo stesso un meraviglioso punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante medesima. Detta zona, infatti, include il bellissimo comprensorio collinare culminante con l'antico centro storico monumentale, cinto dalle antiche mura castellane e degradante poi verso la pianura fino all'antica abbazia di S. Bruzio).

In prossimità del parco eolico è presente l'area protetta del Parco della Maremma (IT51A0036 - ZPS "Pianure del Parco della Maremma").

Il PS, in relazione alle invariati strutturali definite all'art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un'area essenzialmente agricola, dove sono presenti morfotipi rurali quali "Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle prime pendici collinari" e dove si riscontra la presenza di sistemi morfogenetici del tipo "Fondovalle", "Collina a versanti dolci su unità ligure" e "Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane".

Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera.

Ad oggi nel Comune di Orbetello è dotato dei seguenti di pianificazione urbanistica:

Regolamento Urbanistico approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012 e Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Riguardo la conformità dell'impianto con la suddetta strumentazione urbanistica si rileva quanto segue.

Il Regolamento Urbanistico all'art. 49ⁱ delle NTA pone specifiche condizioni all'installazione di impianti eolici ammettendo, all'interno del sistema insediativo e nel territorio rurale, sistemi per l'auto consumo (micro-aerogeneratori integrati negli edifici, aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12, etc.) dettando limitazioni all'installazione di impianti eolici non destinati all'autoconsumo e vietando l'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

In merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica contenuta nel PO, in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, all'art. 87 "Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" stabilisce i criteri per la realizzazione degli Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Specificando che i nuovi impianti produzione energetica da fonti rinnovabili dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dall' Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" del PIT/PPR."

A tale proposito si evidenzia il contenuto di cui al punto 2 delle "Prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti eolici" dell'Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici in merito alle aree non idonee e alle prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio:

"2.19Le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER."



Ulteriore elemento che caratterizza il contesto nel quale è prevista la realizzazione della tre pale eoliche evidenziato dal PO è la presenza di alcuni siti con rischio archeologico *“accertato-alto”*, individuati a seguito dell’analisi archeologica che ha supportato la redazione del PO è che ha costituito un approfondimento del quadro conoscitivo dello statuto del territorio. Tra i tanti presenti nell’area, il più ampio in termini di superficie è il sito n. 43 denominato *“Poggio Quattrino”*.

Per quanto sopra, ad oggi, si ritiene che la realizzazione della tre pale eoliche nei terreni indicati presenti profili di incoerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Profili di incoerenza si evidenziano anche con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che all’art. 25 *“Indirizzi per la sostenibilità energetica”* comma 2.5 riporta *“Il presente PTCP per quanto di competenza della Provincia e per la natura e l’efficacia che lo connotano, persegue e intende contribuire a tale Strategia, sostenendo azioni per:*

- *la riduzione dei consumi di energia con soluzioni strutturali per le diverse attività umane;*
- *la conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia (energia pulita) con l’utilizzo prioritario di aree già edificate; coperture degli edifici in particolare quelli industriali, aree industriali dismesse aree di cava, aree marginali e degradate, sfruttando gli interventi come leve per la riqualificazione”.*

Nell’ambito nel quale è prevista la realizzazione delle pale eoliche risultano presenti un elevato numero di abitazioni a attività agricole, supportate da agriturismi, che certo non sono qualificabili come aree degradate, visto il notevole valore paesaggistico, né tanto meno marginali in quanto rappresentano una parte significativa del tessuto produttivo del Comune di Orbetello.

Non sono stati riscontrati documenti attinenti né all’eventuale disponibilità delle aree oggetto di trasformazione né alle modalità con cui sono stati scelti esattamente qui terreni rispetto ad altri limitrofi.

ASPETTI AMBIENTALI:

Idoneità aree

L’assenza di provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sulle aree intessate dall’installazione degli aereogeneratori non è sufficiente a dimostrarne l’idoneità ad ospitare impianti per la produzione di fonti rinnovabili.

Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 10/09/2021, all’allegato 3 (Criteri per l’individuazione di aree non idonee) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è possibile individuare come siti non idonei le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, in particolare le zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica e le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, come risultano essere quelle oggetto d’intervento.

Come riportato nell’Allegato 4 del D.M. 10/09/2021:

“L’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L’alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all’elettrodotto



di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre."

Pertanto, al fine di poter valutare correttamente l'idoneità delle aree e l'effettivo impatto sulle risorse paesaggistiche, si ritiene necessario che l'analisi paesaggistica debba essere limitata solo agli impatti previsti dalla realizzazione dei 13 aerogeneratori bensì sarà necessaria una valutazione degli impatti cumulativi con le istanze presentate nel territorio comunale per la produzione di energia da fonti rinnovabili di seguito elencate:

- [ID: 9888] *Costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR);*
- [ID: 10136] *Realizzazione di impianto agrifotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica per vendita di energia di potenza installata pari a 69.830,40 kWp su terreni siti in comune di Orbetello (GR);*
- [ID: 10260] *Impianti di produzione da fonte solare - fotovoltaico in Strada Vicinale del Guinzone, avente una potenza nominale AC di 17,4 MW;*
- [ID: 11364] *WEB-VIA FER-VIAVIAF00000040 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Scansano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 79,2 MW e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN) da realizzarsi nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.*

Studio previsionale di impatto acustico

Manca lo studio previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della Legge n. 447/1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Tale studio deve contenere l'individuazione dei recettori soggetti al rumore causato dall'inserimento degli aerogeneratori, prevedere Rilievi fonometrici ante operam per la determinazione del rumore di fondo per gli stessi, il calcolo del rumore prodotto dagli aerogeneratori secondo DM, ed una dettagliata valutazione degli impatti attesi, ben motivando le scelte delle postazioni di riferimento, e le eventuali opere di mitigazione.

Lo studio previsionale allegato al progetto non riporta nulla di quanto sopra non permette in alcun modo di valutare gli impatti, anche grandi, che un'opera di tale entità potrebbe generare sul territori ed escludere definitivamente che la realizzazione dell'opera non crei inquinamento acustico e possibili danni alla salute delle persone.

Shadow flickering

Manca uno studio appropriato che possa dare conto degli effetti dovuti all'ombreggiamento. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento che dimostri inequivocabilmente che la variazione periodica dell'intensità luminosa osservata causata dalla proiezione dell'ombra indotta dalle pale dell'aerogeneratore non arrechino danno alle persone ed all'ambiente.

Altri aspetti di natura ambientale

Si ritiene necessario che in questa fase, anche al fine di una valutazione complessiva nei confronti degli impianti cooccorrenti presenti su territorio comunale, sia necessario acquisire una analisi dettagliata, in termini economici e di consumo di risorse ambientali, riguardo al potenziale impatto dovuto al ripristino del terreno agricolo produttivo per le aree occupate dall'installazione degli aerogeneratori. Altresì, per le medesime motivazioni, si ritiene opportuno prevedere un piano di dismissione dell'impianto.



Inoltre, dato che le zone individuate per l'installazione degli aerogeneratori sono provviste di una viabilità ordinaria fatta perlopiù di strade di tipo vicinale non adatte al transito dei mezzi pesanti, si ritiene necessaria anche un'adeguata valutazione della fase di messa in opera dell'impianto in quanto.

Viste le notevoli dimensioni degli aerogeneratori si ritiene opportuna una appropriata valutazione del rischio rottura degli organi rotanti.

Aspetti Socio-Economici

Per quanto riguarda gli impatti di tipo socio-economico si rileva che già in occasione della presentazione del parco eolico composta da 9 aerogeneratori la Giunta Comunale del Comune di Orbetello con la Deliberazione n. 180 DEL 17-07-2023 aveva espresso le proprie perplessità a riguardo.

Preso atto che l'impianto oggetto della suddetta deliberazione è simile a quello in oggetto, sia per tipologia di aerogeneratori, sia per ambito territoriale di riferimento, si ritiene opportuno richiamare qui le medesime considerazioni.

Il Comune nel Regolamento FER, approvato a dicembre 2023. Tale regolamento è nato dall'esigenza di disciplinare nel territorio di Orbetello l'installazione di impianti FER e dà attuazione ai deliberati del Consiglio comunale di approvazione che hanno così contribuito ad integrare la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio. Come si legge all'Art.1 *Principi Generali, Criteri Ed Obiettivi Ispiratori* comma 2 *"il Comune si propone di contemperare e bilanciare le esigenze connesse alla tutela della salute, del Paesaggio e dell'Ambiente con quelle dell'iniziativa economica privata e della produzione, nonché quelle generali afferenti la realizzazione di impianti FER, purché rappresentino volano di sviluppo per il territorio ed occasione di fruizione di risorse da parte della collettività, in una corretta integrazione con esso e nel rispetto dei principi in materia ambientale. Il tutto nel presupposto della formale temporaneità delle installazioni che impegnano la destinazione e la fruizione delle aree per un ciclo produttivo che non superi i venti o venticinque anni, fermo restando il termine eventualmente previsto nel PAUR ovvero nei procedimenti e nei titoli autorizzatori consolidati in favore del proponente, così lasciando spazio a valutazioni future in casi di proroga o ripristino. La finalità è quella di creare un rapporto leale e collaborativo tra Comune e aziende, e tra territorio ed impianti che non si esaurisca nella mera fase autorizzatoria e che diventi occasione di confronto continuo nel reciproco rispetto delle posizioni"*.

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 del suddetto regolamento *"Tutte le installazioni di grandi impianti FER nel Comune di Orbetello sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina, sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto ed, in generale, i rapporti tra l'Ente e le imprese"* si ritiene utile fin d'ora acquisire la documentazione necessaria al fine di individuare le *"opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune, riequilibrare il peso territoriale, paesaggistico ed ambientale dell'intervento anche attraverso idonee garanzie prestate per l'esecuzione delle misure e delle opere citate, previa sottoscrizione di Convenzione da stipulare con il Comune."*(cfr. art. 8 comma 4 Regolamento FER).

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra si evince che, ad oggi, non è possibile fornire una valutazione completa in mancanza dei suddetti elementi.

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia****Ing. Luca CARRETTI**Luca Carretti
31.07.2024
11:01:08
GMT+02:00**Arch. Massimo SABATINO**Massimo
Sabatino
31.07.2024
10:48:35
GMT+02:00**Orbetello, 31/07/2023**

ⁱ "Art. 49 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

A) CARATTERI GENERALI:

A1) Disciplina sovraordinata

l'attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata a livello nazionale:

- dal D.M. 10 Settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che stabilisce all'art. 1 c. 1.2 che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011.

La materia è altresì disciplinata a livello regionale:

- dalla legge regionale 39/2005,
- dalla L.R.T. 11 del 21 Marzo 2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" che nell'Allegato "A" fa una prima individuazione delle aree non idonee e detta norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.

Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra.

Le disposizioni del PTC Provinciale in relazione alle Fonti di Energia rinnovabile (F.E.R.) trovano piena applicazione ove non in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale; ove invece contengano indicazioni ulteriori rispetto al deliberato nazionale e regionale sono da assumersi quali "criteri non prescrittivi" ai fini della mitigazione dell'intervento.

A2 Definizioni

Si definiscono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli impianti solari termici, quelli fotovoltaici, quelli eolici, quelli a biomassa, quelli a biogas, equanti altri utilizzino risorse definibili "rinnovabili" per loro caratteristica intrinseca.

Salvo quanto stabilito dal DM 19 febbraio 2007 si definiscono in linea generale:

- impianti integrati quelli progettati unitamente con l'intervento edilizio sia esso di nuova costruzione o riferito ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e siano sostanzialmente complanari con le superfici dell'involucro edilizio;
- impianti parzialmente integrati quelli progettati anche come elementi autonomi rispetto al progetto architettonico, ma che comunque sono inseriti parallelamente alle superfici verticali e alle coperture,
- impianti non integrati tutte le altre tipologie di impianto incluse quelle posizionate a terra.

A3) criteri generali e Particolari disposizioni:

Per tutte le tipologie di impianti da installare, si dovranno osservare i seguenti criteri generali:

- la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrato, salvo che non sia dimostrata la reale impossibilità tecnica;
- nelle aree a rischio idraulico, così come individuate negli elaborati cartografici e normativi del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale vigente, per la realizzazione dei suddetti impianti è prescritta la elaborazione di uno studio idrologico-idraulico di fattibilità che stabilisca eventuali opere e interventi necessari per la messa in sicurezza, fermi restando i divieti e le condizioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:
- gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
- le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;



- le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.

Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc., sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore, in particolare:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, con la sola eccezione dei casi esclusi in quanto non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04, nei casi previsti dall'art. 11 c.3 del D.Lgs n.115/08 (tabella 1 punto 12.9 del D.M. 10/09/2010)
- procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di verifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010,
- pareri o nulla osta di competenza dell'Ente gestore nel caso di Aree protette, Riserve etc..
- parere del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 in conformità a quanto stabilito al D.Lgs 152/96
- quanto altro stabilito da legge.

...

C3) Impianti eolici

Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati.

- Consentita ovunque l'installazione di micro-aerogeneratori integrati negli edifici per autoconsumo,
- Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12 con l'accorgimento di privilegiare, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor impatto percettivo, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste
- Corridoio biologici
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invariati strutturali, aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

- Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 26, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste
- Corridoi biologici
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate
- ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.);
- aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invariati strutturali,
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

- Consentita l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri, di norma entro centrali eoliche da localizzare nel rispetto dei seguenti criteri:

- dimostrazione di compatibilità con il sistema paesistico in relazione al contesto di riferimento, secondo i criteri e le condizioni definite dalle "griglie di ammissibilità" della Scheda 8C del P.T.C. (Rif. PTCP 2010) e dalle Schede di Paesaggio del P.I.T.; con esclusione degli ambiti elencati per gli aerogeneratori di cui punti precedenti;
- individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 150 metri da assi viari sovracomunali e ferrovie;
- individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 300 metri dall'ambito residenziale degli insediamenti densi.

È privilegiato comunque l'ampliamento delle centrali esistenti e la concentrazione degli aerogeneratori.

Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo e di norma non superiori alla potenza massima di 200 Kw, sono ammessi negli ambiti produttivi del sistema insediativo, nel rispetto dei seguenti criteri localizzativi e prestazionali:

- sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPR;
- siano valutati gli effetti di impatto visivo su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;
- sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;



COMUNE DI ORBETELLO

PROVINCIA DI GROSSETO

Piazza del Popolo, 1 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111

C.F.: 82001470531

· *sia limitata temporalmente la necessità di realizzazione di nuova viabilità carrabile.*

L'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. è comunque di norma vietata all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)."



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 180 DEL 17-07-2023

OGGETTO: PARERE REGIONALE EX ART. 63 L.R. 10/2010 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VIA STATALE PNIEC, RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "ORBETELLO" DI POTENZA IN IMMISSIONE MASSIMA PARI A 61,2 MW NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORBETELLO (GR), PROPOSTO DA APOLLO WIND S.R.L. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Luglio, alle ore 11:50, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
CASAMENTI ANDREA	SINDACO	X
PICCINI CHIARA	VICE SINDACO	X
OTTALI MADDALENA	ASSESSORE	X
TEGLIA LUCA	ASSESSORE	X
MINUCCI LUCA	ASSESSORE	X
MAGI SILVIA	ASSESSORE	X
Presenti - Assenti	6	0
Presenti in videoconferenza (GC 158/2018 e 222/2020):PICCINI OTTALI TEGLIA MAGI		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Assume la presidenza ANDREA CASAMENTI, nella sua qualità di SINDACO, il quale

- constatato legale il numero degli intervenuti;
- assunta la dichiarazione dei presenti collegati in videoconferenza circa il rispetto della condizione di cui al punto 5 del disciplinare di cui alle citate delibere G.C. 158/2018 e 222/2020;
- verificato il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alle citate delibere G.C.158/2018, e 222/2020;

dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale esprime il seguente esito di votazione:

Presenti	6	
Favorevoli	6	
Contrari	0	
Astenuti	0	

e dichiara la Deliberazione:

[] Eseguita ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

[X] Immediatamente eseguita ai sensi dell'art.134 comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

ALLEGATO_5_m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0143277.01-



LA GIUNTA COMUNALE

Con riferimento al procedimento in oggetto, premesso che:

il proponente Apollo Wind S.r.l., in data 23.05.2023, con nota acquisita al prot. 93273/MASE del 08.06.2023, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale relativo al progetto in oggetto, integrata con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti";

per il progetto in questione si applicano pertanto i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica ministeriale di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

con nota acquisita al protocollo regionale n. 308762 del 28.06.2023, il MASE ha trasmesso alla Regione Toscana la nota prot. n. 93273, comunicando altresì la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web, nel quale è stata indicata come termine per la presentazione delle osservazioni la data del 26/07/2023;

il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW ciascuno, nel Comune di Orbetello (GR), per una potenza complessiva massima in immissione di 61,2 MW (potenza complessiva impianto 59,4 MW) e una produzione di energia pari a circa 126,68 GWh/anno. Gli aerogeneratori in progetto avranno un'altezza massima al mozzo di 115 m (altezza complessiva fuori terra di 200 m) ed un diametro massimo del rotore di 170 m. L'impianto, ovvero il poligono che racchiude gli aerogeneratori, insisterà su un'area approssimativamente di circa 700 ha e sarà collegato in antenna ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 132/36 kV da inserire in entrata – esce alla linea RTN a 132 kV "Montiano – Orbetello RT". Tutte le opere interesseranno il territorio del Comune di Orbetello (GR);

ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale comprende anche la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, seppure il progetto non ricada neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma in considerazione dei siti della Rete Natura 2000 vicini, con i quali potrebbero interferire gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto, di seguito elencati: - IT51A0101 - SIR "Campo Regio" - IT51A0016 - ZSC/ZPS "Monti dell'Uccellina" - IT51A0026 - ZSC/ZPS "Laguna di Orbetello"

- IT51A0036 - ZPS "Pianure del Parco della Maremma" - IT51A0021 - ZSC/ZPS "Medio corso del fiume Albegna" - IT51A0029 - ZSC "Boschi delle colline di Capalbio";

il MASE ha chiesto al proponente di indicare se l'area di progetto ricade nelle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" del D.Lgs. 199/2021;

preso atto della procedibilità dell'istanza dichiarata dal competente MASE, il Settore Ambiente ed Energia della Regione Toscana, dovendo proporre alla Giunta regionale l'espressione di un parere in merito alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, in merito al progetto in oggetto con nota del 4.07.2023, assunta al prot. n. 30945, ha conseguentemente richiesto ai soggetti competenti e alle Amministrazioni interessate i contributi

tecnicisti istruttori sulle materie di competenza, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MASE;

ciò premesso,

ferma restando l'espressione di contributi tecnici istruttori sulle materie di competenza da parte degli uffici comunali e delle altre Amministrazioni competenti, la giunta comunale ritiene dovere esplicitare l'indirizzo politico di totale dissenso alla proposta di progetto, in ordine a vari aspetti di seguito in sintesi riportati.

Il progetto investe una superficie vastissima, di circa 7 Km², interamente in zona agricola, caratterizzata da contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, ville con parco e da imprese agricole per produzioni biologiche, DOP, IPG., etc...., posta a ridosso del Parco della Maremma e marginale alle Riserve Naturali Laguna di Orbetello e della Duna di Feniglia.

La proposta del parco eolico non tiene assolutamente conto dello Statuto del territorio e dell'azione strategica della pianificazione comunale territoriale (PS) vigente e urbanistica (PO) in fase di adozione, inserendosi in modo scomposto nel contesto in cui l'Amministrazione comunale peraltro incentiva il recupero del nucleo rurale di San Donato vecchio.

Appare evidente che la realizzazione del parco eolico comporterebbe l'interruzione dei corridoi e delle reti ecologiche tra i siti della Rete di Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, ecc.), Laguna di Orbetello, Monti dell'Uccellina, pianure del Parco Maremma, fiume Albegna, colline di Capalbio – zone Ramsar e *direttiva habitat*, con la conseguente sicura minaccia di specie animali, tra gli altri, chiroteri, avifauna, rapaci notturni e l'alterazione dei corridoi di migrazione con le zone umide.

L'ambito prescelto dal progetto di parco eolico, seppure non direttamente ricadente in zona a vincolo paesaggistico, è in diretta prossimità a fascia di grande valore paesaggistico posta tra le colline interne, i monti dell'Uccellina, il promontorio di Bengodi/Talamonaccio, la zona umida di Campo Regio, tombolo Osa/Albegna, la Laguna di Orbetello, il Monte Argentario e l'Arcipelago Toscano, ed interrompe la visuale tra i centri collinari (Magliano in Toscana) e il mare paesaggio "*disegnato*" della campagna toscana, quali campi chiusi, vigneti, oliveti, piante camporili, sepiolari, seminativi alborati, filari stradali di pini. Ricordando che il paesaggio non è solo ciò che si vede, ma ciò che lega la vista, il progetto, ove attuato, stravolgerebbe

Fermo restando che la scelta dell'area è di chiara evidenza marginale ad aree critiche per artificializzazione, l'altezza complessiva di ogni singolo aerogeneratore (ml. 200) avrebbe una visibilità massima da grandi distanze di tipo "*totale*", quindi ben visibili da Scansano, Magliano in T., Porto Santo Stefano, Orbetello, Orbetello Scalo, Talamone, Manciano e Isola del Giglio.

E' inoltre significativo evidenziare che l'intero ambito prescelto è caratterizzato da notevoli presenze archeologiche di ogni epoca: area della centuriazione romana di Heba (II sec. a.c.), battaglia di Campo Regio galli/romani del 225 a.c., di cui non si è tenuto sufficientemente conto nella scelta del sito.

Nel progetto vengono inoltre evidenziati fenomeni di grande ampiezza per l'effetto di *shadowflickering* (ombreggiamento) da parte dei nove aerogeneratori di h. 200 m., in particolare sui nuclei rurali presenti e sui ben quattordici (14) campeggi posti tra la fascia costiera ricompresa tra il fiume Osa e il fiume Albegna.

Fermo restando che la proposta comporterebbe sicuro impatto negativo già in fase di cantiere sulla viabilità locale in fase di trasporto, non secondario rilievo assume l'impatto acustico creato da ogni singolo aerogeneratore sulle popolazioni residenti nei fabbricati colonici (campagna abitata) e quelle turistiche ospitate nelle strutture ricettive poste nella zona, quali campeggi ed agriturismi.

Occorre inoltre evidenziare che tra le alternative di V.I.A. non è stata presa in considerazione l'alternativa *zero*, consistente nell'attuale autosufficienza della Provincia di Grosseto tra produzione e consumo di energia, ricordando che la provincia esporta energia prodotta dalle rinnovabili (geotermia, eolico fotovoltaico, biomasse, idroelettrico) in eccedenza rispetto al proprio consumo totale.

Fermo restando il rinvio al contributo che verrà trasmesso dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, e dando atto che l'impianto eolico deve assumersi come una vera e propria *centrale elettrica*, l'intervento deve comportare una variante urbanistica e quindi a tal fine di una preliminare VAS, tenuto conto che il Piano Territoriale di Coordinamento all'art. 34 C. 7 punto

B “CENTRALI ELETTRICHE” disciplina quanto segue... *“Consentire l’installazione di aerogeneratori escludendo ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.)”*; SCHEDA 13 *“ La localizzazione di centrali eoliche, come definite all’art. 34 delle Norme, nel territorio aperto è sottoposta a studi di dettaglio, da svolgersi all’interno del Q.C. del P.S., finalizzati a valutare con esattezza: – l’impatto sul paesaggio; – gli influssi sulla vocazione turistica del territorio. Più in generale, ai fini di una specifica valutazione della compatibilità paesaggistica e percettiva dei singoli interventi negli ambiti ammissibili, a prescindere da una circostanziata considerazione dei valori in gioco, si considereranno: particolarmente sensibili, e pertanto in linea di principio incompatibili, i contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali: vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, piccoli centri, ville con parco, etc..”*

Vista la proposta di deliberazione che costituisce atto di indirizzo politico- amministrativo e pertanto non necessitano dei pareri di cui all’art 49 del DLgs 267/2000

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di dissentire integralmente sulla proposta progettuale in argomento, in quanto appare evidente che nel caso di specie il preminente interesse pubblico di un’opera ritenuta strategica sotto il profilo economico, comporterà il completo stravolgimento del paesaggio consolidato di un vasto territorio, con conseguente alterazione, distruzione e deterioramento dell’intera struttura socio economica e turistica della bassa maremma;
2. Di riservarsi di intraprendere ogni azione di tutela del proprio territorio, e di ogni più ampia azione nelle sedi competenti, al fine di contrastare la proposta della Apollo Wind S.r.l.;
3. Di dare mandato ai competenti Uffici comunali, ai fini della valutazione della VIA entro il termine stabilito dalla Regione Toscana, di inviare il presente provvedimento unitamente ai contributi tecnici istruttori predisposti dai medesimi Uffici;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione N° 180 del 17-07-2023

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ANDREA CASAMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.